



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
MILAZZO

ORDINANZA

“Piano di Gestione Locale (PGL) dell’unità gestionale di Portorosa (dalla foce del torrente Naso alla foce del torrente Gallo) e Piano di gestione locale delle Isole Eolie”

Il Capo del Compartimento Marittimo di Milazzo:

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/1994;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Reg. CE n. 508/2014 relativo al Fondo Europeo per gli affari marittimi e la Pesca e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche;
- VISTO** Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura;
- VISTO** Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA);
- VISTO** Regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell’accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM);
- VISTO** Regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica, tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 1967/2006 e n. 1224/2009;
- VISTO** Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione, del 17 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 e che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, pur mantenendo l’applicazione di alcuni articoli per gli anni 2027 e 2028;
- VISTO** il D.lgs. 9 gennaio 2012, n.4 e ss.mm.ii., "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96", e gli artt. 96 e 97 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 "Regolamento di esecuzione della disciplina della pesca marittima";
- VISTI** i Piani di gestione nazionali, articolati per GSA, inerenti alla flotta a strascico adottati a livello nazionale;

- VISTO** il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 agosto 2012, recante la definizione del procedimento e dei limiti per l'adozione delle misure tecniche contenute nei Piani di Gestione Locali;
- VISTO** il “Piano di gestione dell’Unità Gestionale da Capo Calavà a Capo Milazzo” – PdGL 2012, così come modificato dal “Piano di Gestione Locale (PGL) dell’unità gestionale di Portorosa (dalla foce del torrente Naso alla foce del torrente Gallo) 2016” e successiva versione del 2022”;
- VISTO** il “Piano di gestione locale delle Isole Eolie” – PdGL 2012;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 178 del 15.05.2012 attraverso il quale la Regione Siciliana adotta, tra gli altri, i Piani di Gestione sopra richiamati;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 2 del 30.08.2012 attraverso il quale il Direttore Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura (MIPAAF) adotta le misure tecniche dei piani di Gestione della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO** che il DM 27.08.2012 MIPAAF, sopra citato, al punto 4 dell'articolo unico, dispone che le misure tecniche dei PdGL, una volta approvate, siano comunicate al Capo del Compartimento Marittimo che provvede all'emanazione di apposita ordinanza;
- VISTI** il dispaccio prot. 0012864 in data 26.06.2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto Piani di gestione locale - Valutazione varianti;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 23 novembre 2017 (disciplina della pesca con l’attrezzo denominato “totanara”);
- VISTA** la Legge 20 giugno 2019 n.9 della Regione Siciliana - “Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell’economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia” –
- VISTA** la Circolare esplicativa del 30 marzo 2020 alla Legge 20 giugno 2019 n.9;
- VISTA** l’adozione a livello nazionale del Piano di Gestione Locale (PGL) CO.Ge.Pa. di Portorosa, da ultimo il Decreto Direttoriale prot. 549956 del 15.10.2025, attraverso il quale il Direttore Generale della DG PEMAC (MASAF) proroga, con cadenza triennale, le misure tecniche e spazio temporali del piano stesso;
- VISTA** la propria ordinanza n. 40/2013,

ORDINA

Articolo 1 (aree interessate)

la presente ordinanza si applica all'interno delle seguenti aree:

- dalla foce del Torrente Naso alla foce del torrente Gallo:
nelle acque territoriali dell'area compresa fra il torrente Naso ed il torrente Gallo.
- Isole Eolie:
nelle acque territoriali dell'area che comprende l'Arcipelago delle Isole Eolie.

Nell’eventualità di sovrapposizione delle due aree, così come sopra indicate, si applica la disciplina più restrittiva.

Articolo 2 (misure tecniche e temporali Area da torrente Naso a torrente Gallo)

Pesca a strascico

E’ vietata la pesca con i sistemi di pesca a strascico nonché dei sistemi di pesca ad esso assimilabili, nel Golfo di Patti (congiungente Capo Milazzo-Capo Calavà).

Reti da posta

l'uso delle reti da posta è consentito esclusivamente nel rispetto delle seguenti dimensioni:

- non più di 2500 metri di lunghezza per le unità da pesca con una sola persona imbarcata, a cui si possono aggiungere altri 1000 metri ogni ulteriore pescatore imbarcato e comunque fino ad un massimo di 4500 metri;
- l'utilizzo delle reti da posta è soggetto, inoltre, alle seguenti limitazioni:
 - a) **maglia 10** (25 mm per lato);
 - b) **maglia 12** (20,8 mm per lato) esclusivamente per la pesca della triglia (*Mullus spp.*), nel periodo compreso tra aprile ed agosto.

Pesca a circuizione

Circuizione con chiusura condotta con fonti luminose (lampara) e circuizione per la pesca della lampuga

La rete a circuizione non può eccedere le misure previste dal Regolamento (CE) n. 1967/2006.

Pesca alla Lampuga (*Coryphaena ippurus*) con ausilio di FAD "cannizzi"

- a) divieto di posizionare FAD all'interno del Golfo di Patti (congiungente tra Capo Calavà e Capo Milazzo);
- b) la pesca a circuizione con l'ausilio di FAD può essere praticata esclusivamente dal 15 settembre al 31 dicembre; gli stessi, potranno essere posizionati a partire dal 30 agosto di ogni anno;
- c) agli operatori è imposto l'obbligo del recupero degli ormeggi, al fine di non interferire con gli altri sistemi di pesca e la navigazione;
- d) il numero massimo di FAD da posizionare in mare per ogni unità da pesca autorizzata è fissato in 20 (venti); ogni attrezzo FAD dovrà rispettare i dettami di cui agli art. 88 e 89 del Regolamento (UE) 2023/2124 citato in premessa e, inoltre, dovrà essere predisposto, prioritariamente ma non esclusivamente, con materiali biodegradabili al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente.

Pesca del totano (*Todarodes sagittatus* e *Ommastrephes bartramii*)

Ai pescatori professionisti con attrezzo "lenza" e/o "attrezzi da posta" in licenza di pesca/attestazione provvisoria è consentito, per la pesca del totano, l'uso di un numero massimo di 5 (cinque) richiami luminosi per imbarcazioni con un numero di marittimi imbarcati non superiore a 1, e fino ad un massimo di 10 (dieci) richiami luminosi per le imbarcazioni con 2 o più marittimi imbarcati.

L'utilizzatore di tali richiami deve provvedere a siglare gli ausili luminosi così come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione, del 17 ottobre 2025 (boa di segnalazione riportante sigla unità ed una o due luci di colore giallo lampeggianti ogni 5 secondi e con una portata di almeno 2 miglia, in modo da facilitare il riconoscimento e la provenienza anche in caso di smarrimento.

Articolo 3

(Aree di nursery e di ripopolamento)

- Nella baia di Oliveri e la località Marinello, come delimitata dai punti aventi le seguenti coordinate geografiche e meglio individuata nell'allegato stralcio cartografico (fig. 1), è fatto divieto di esercitare qualsiasi attività di pesca:
 - a) Lat. 38°08.912'N - Long. 015° 02.899'E;
 - b) Lat. 38°09.267'N - Long. 015° 03.832'E;
 - c) Lat. 38°08.530'N - Long. 015° 04.482'E;
 - d) Lat. 38°07.757'N - Long. 015° 03.665'E.
- Nella secca di Tindari, come delimitata dai punti aventi le seguenti coordinate geografiche e meglio individuata nell'allegato stralcio cartografico (fig. 2), è fatto divieto di esercitare qualsiasi attività di pesca nei mesi di maggio e settembre:
 - a) Lat. 38°10.140'N - Long. 015° 02.300'E;
 - b) Lat. 38°10.650'N - Long. 015° 02.420'E;
 - c) Lat. 38°10.450'N - Long. 015° 03.000'E;
 - d) Lat. 38°10.000'N - Long. 015° 03.000'E.

Articolo 4 **(Area Marina Protetta – Capo Milazzo)**

L'Area Marina Protetta denominata "Capo Milazzo", istituita con Decreto Ministeriale 17 maggio 2018, è attualmente regolamentata con "disciplinare" al quale si fa espresso rimando, incluse eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5 **(misure tecniche Area Isole Eolie)**

Nell'area di cui al presente articolo sono introdotte le seguenti limitazioni alle attività di pesca:

Pesca del totano (Todarodes sagittatus e Ommastrephes bartramii)

Ai pescatori professionisti con attrezzo "lenza" e/o "attrezzi da posta" in licenza di pesca/attestazione provvisoria è consentito, per la pesca del totano, l'uso di 7 (sette) richiami luminosi per imbarcazioni con un numero di marittimi imbarcati non superiore a 1, e fino ad un massimo di 10 (dieci) richiami luminosi per le imbarcazioni con 2 o più marittimi imbarcati.

L'utilizzatore di tali richiami deve provvedere a siglare gli ausili luminosi così come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione, del 17 ottobre 2025 (boa di segnalazione riportante sigla unità ed una o due luci di colore giallo lampeggianti ogni 5 secondi e con una portata di almeno 2 miglia, in modo da facilitare il riconoscimento e la provenienza anche in caso di smarrimento.

È vietata la cattura di totano (Todarodes sagittatus e Ommastrephes bartramii) dal 1° al 31 gennaio di ogni anno, sia per la pesca professionale sia per quella sportiva e ricreativa.

Pesca a circuizione

Pesca alla Lampuga (Coryphaena hippurus) con ausilio di FAD "cannizzi"

- a) La pesca a circuizione con l'ausilio di FAD può essere praticata esclusivamente dal 30 settembre al 31 dicembre; gli stessi, potranno essere posizionati a partire dal 15 settembre di ogni anno;
- b) agli operatori è imposto l'obbligo del recupero degli ormeggi, al fine di non interferire con gli altri sistemi di pesca e la navigazione;
- c) il numero massimo di FAD da posizionare in mare per ogni unità da pesca autorizzata è fissato in 20 (venti); ogni attrezzo FAD dovrà rispettare i dettami di cui agli art. 88 e 89 del Regolamento (UE) 2023/2124 citato in premessa e, inoltre, dovrà essere predisposto, prioritariamente ma non esclusivamente, con materiali biodegradabili al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente.

È fatto divieto di posizionare i suddetti attrezzi da pesca presso la Secca di Filicudi.

Articolo 6 **(Sentinelle del mare e rapporto d'avvistamento)**

Fermo restando che l'attività di controllo resta a carico delle autorità competenti, i soci del Co.Ge.P.A. interessato potranno svolgere azione di supporto alla sorveglianza, in qualità di "sentinelle del mare", con particolare attenzione alle aree di nursery e ripopolamento, con la funzione di vigilare al fine di verificare che non ci siano illeciti in termini di attività in aree, tempi e modalità di pesca non consentiti dal PdGL nonché sensibilizzare i fruitori dell'area all'osservanza delle regole.

Quanto sopra dovrà essere svolto secondo le modalità previste dall'art. 10, lettera g, Reg. (CE) 531/2015, che integra l'art. 40 del Reg. (CE) 508/2014.

Le unità da pesca che svolgeranno detto servizio, dovranno preventivamente darne comunicazione all'Autorità Marittima, provvedendo allo sbarco delle attrezzature da pesca ed indicando il periodo di svolgimento del servizio stesso.

Le sentinelle del mare, nell'ambito delle attività di cui sopra, ovvero il comandante di un peschereccio che avvisti un'altra unità impegnata nella pesca in violazione di norme comunitarie, nazionali o regolamentari potrà redigere un apposito rapporto, inviandolo a questa Capitaneria di Porto, riportando le informazioni e secondo le indicazioni di cui all'art. 48 Capo X punto 3) del Reg (CE) n. 1005/08.

**Articolo 7
(sanzioni)**

La violazione delle norme contenute nella presente ordinanza, qualora il fatto non costituisca reato o violazione di altra normativa vigente di settore, integra la fattispecie degli illeciti amministrativi previsti dal decreto legislativo 9 gennaio 2012 n.4 e ss.mm.ii..

**Articolo 8
(disposizioni finali)**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

L'Ordinanza n. 40/2013 in data 18/07/2013 di questa Capitaneria di Porto è abrogata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Guardia Costiera nella sezione "ORDINANZE".

Milazzo, (data di sottoscrizione con firma digitale)

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

C.F. (CP) Alessandro SARRO

Documento elettronico firmato digitalmente

(D. Lgs. 07/03/2005, n. 82)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ALESSANDRO SARRO

In Data/On Date:

lunedì 27 luglio 2026 11:50:38

STRALCIO CARTOGRAFICO

Figura 1

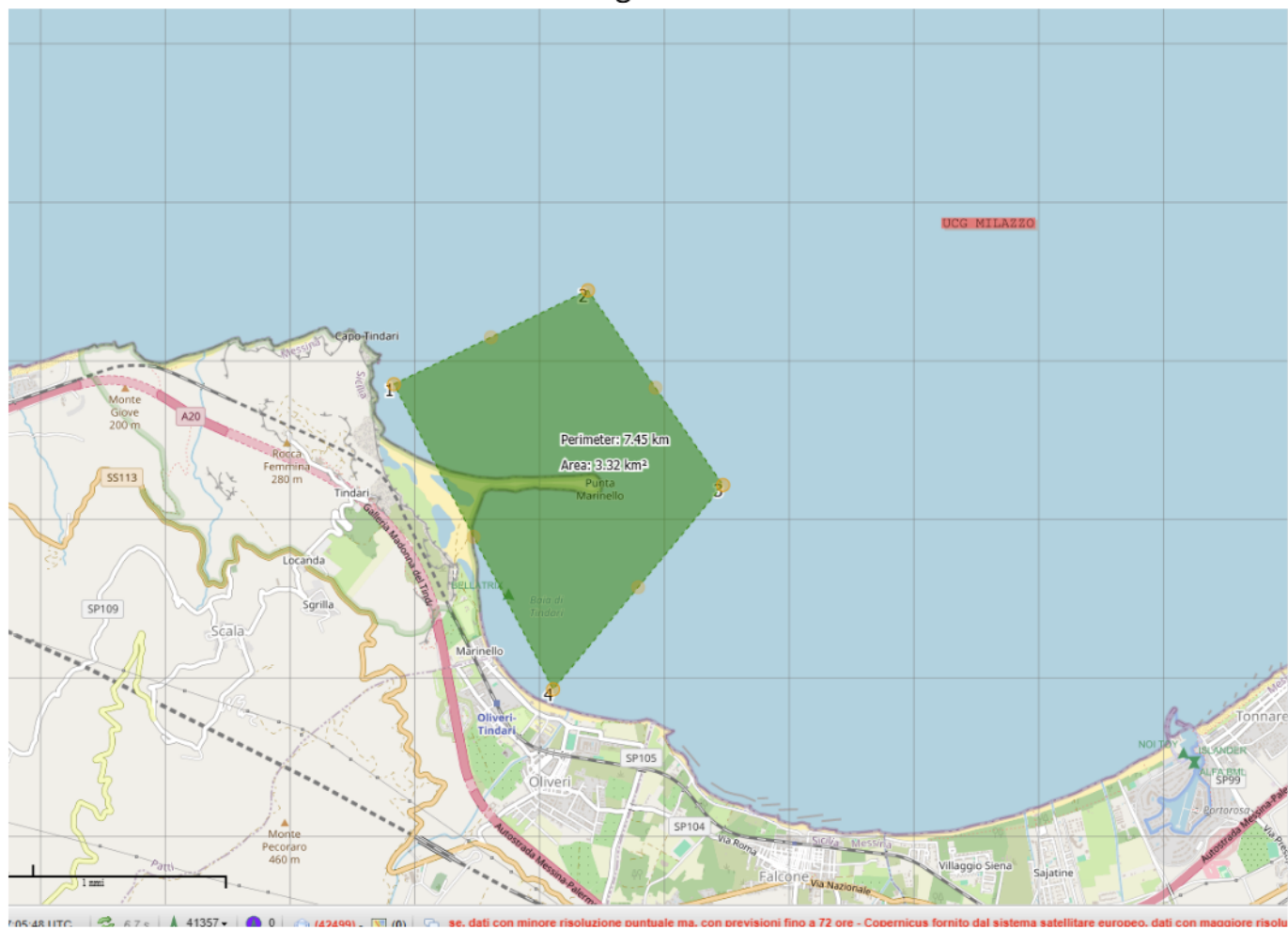


Figura 2

